



Notaio Massimo Cariello

Repertorio n.25495

Raccolta n.11927

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di aprile, in Pisa, piazza XX Settembre, presso la Sala Regia del Palazzo Gambacorti - sede del Comune di Pisa, alle ore dieci e venti minuti. -----

Innanzitutto a me, dott. Massimo Cariello, notaio in Pisa, con studio ivi Lungarno Mediceo n.16, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Pisa, -----

----- SI E' RIUNITA -----

l'assemblea straordinaria della società "RETIAMBIENTE S.P.A.", con sede in Pisa, Via Archimede Bellatalla n.1, capitale sociale Euro 21.537.393,00 (ventunomilionicinquecentotrentasettemilatrecentonovantatré), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pisa 02031380500, R.E.A. n. PI-175320, per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

"In sede straordinaria: -----

1. Proposta di modifica per l'adeguamento dello statuto della Società al D.Lgs n.175/2016 - "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica". Si precisa che ciascuna modifica sarà soggetta a specifica deliberazione." -----

----- E' PRESENTE -----

- **FREY Marco**, nato a Bergamo il 25 dicembre 1961, codice fiscale FRY MRC 61T25 A794A, amministratore unico della suindicata società, domiciliato per la carica presso la sede sociale. -----

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale. -----

Aderendo alla richiesta, io notaio dò atto di quanto segue. - Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 12 (dodici) dello Statuto sociale, l'amministratore unico, professor Frey Marco, il quale -----

----- CONSTATATO -----

---che questa assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e di statuto sociale, mediante avvisi spediti a mezzo posta elettronica certificata, in data 26 marzo 2018; ---che sono presenti: -----

--in proprio o per delega, soggetti rappresentanti numero 36 (trentasei) soci titolari di un numero complessivo di azioni pari all'84,66% (ottantaquattro virgola sessantasei per cento) del capitale sociale; il tutto come risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; le deleghe, previo controllo della regolarità, vengono acquisite agli atti sociali; -----

--l'amministratore unico nella persona di esso stesso professor Frey Marco; -----

REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI PISA

IL 18.4.2018

N. 2543

SERIE 1 T

EURO 35600



-- che per il Collegio Sindacale, che esercita anche la funzione di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis cod. civ. (essendo tutti i componenti iscritti all'Albo dei Revisori Legali) sono presenti il Presidente dottor Scardigli Juri, nato a Livorno il 13 maggio 1964 ed il Sindaco Effettivo dottoressa Venturini Daniela, nata a Lerici (SP) l'8 maggio 1964, mentre è assente giustificata il Sindaco Effettivo Bartolomei Eleonora, nata a Pescia (PT) il 3 ottobre 1987; -----

--che il capitale sociale di Euro 21.537.393,00 (ventunomilionicinquecentotrentasettemilatrecentonovantatré), suddiviso in n. 21.537.393 (ventunomilionicinquecentotrentasettemilatrecentonovantatré) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna, è interamente sottoscritto e versato; -----

----- DICHIARA -----

validamente costituita questa Assemblea straordinaria ed atta a deliberare sull'unico argomento posto all'ordine del giorno "in sede straordinaria", in relazione al quale il Presidente espone all'assemblea che il 27 giugno 2017 è entrato in vigore il d.lgs. 17 giugno 2017, n.100 (il "Decreto Correttivo"), che ha introdotto una serie di modifiche al d.lgs n.175/2016 (il "Decreto Madia") in materia di società a partecipazioni pubblica. -----

Il Decreto Correttivo è stato adottato anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.251/2016, che aveva dichiarato parzialmente illegittima la legge delega (l.n.124/2015) nella parte in cui si limitava a prevedere il parere, anziché l'intesa, della Conferenza Unificata. -----

Con l'approvazione del Decreto Correttivo, che ha invece ottenuto la prescritta intesa della Conferenza Unificata, si possono quindi considerare superati i rischi d'incostituzionalità, sul punto, che erano stati paventati rispetto al Decreto Madia. -----

Tra le principali modifiche apportate dal Decreto Correttivo e che riguardano la società RetiAmbiente SpA merita sottolineare le modifiche che devono essere apportate alla governance delle sole società a controllo pubblico, infatti, è stato opportunamente modificato il comma 3 dell'art.11, che nella versione originaria del Decreto Madia aveva sollevato molteplici interrogativi in ragione del fatto che prevedeva la possibilità che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri fossero definiti "i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri", anziché da un amministratore unico: era dunque discusso se, in attesa di questo decreto, fosse possibile mantenere la composizione statutaria o se invece la previsione per cui le società a controllo pub-

blico sono di norma amministrate da un amministratore unico imponesse questa scelta. -----

Il nuovo comma 3 dell'art.11, pertanto, attribuisce ora all'autonomia dell'assemblea societaria la possibilità di prevedere che la società venga amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri (oppure che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile). -----

Occorre quindi, prevedere statutariamente la possibilità di nominare un Consiglio di Amministrazione in alternativa all'Amministratore unico, adozione che però può essere disposta unicamente con un'apposita delibera assembleare, motivata sulla base di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa (e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi) e trasmessa alla competente sezione della Corte dei Conti. -----

In materia di società *in house*, il nuovo comma 3-bis dell'art.16 contribuisce a chiarire le caratteristiche del fatturato residuale rispetto alla quota dell'ottanta per cento che dev'essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci: si precisa sul punto che la produzione ulteriore rispetto a questa quota può essere rivolta anche a finalità diverse, ma è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. -----

Infine, per quanto riguarda la necessità di un preventivo passaggio nei Consigli Comunali appare utile ricordare che ai sensi dell'art.7 del d.lgs 175/2016 sono adottati con deliberazione del consiglio comunale oltre che la partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società anche: -----

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società
- b) la trasformazione della società -----
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero -----
- d) la revoca dello stato di liquidazione. -----

A questo punto prendono la parola nell'ordine: -----

- il Sindaco di Livorno Filippo Nogarin, il quale contesta la scelta della data di convocazione dell'assemblea e la sua convocazione con scarso preavviso stante il fatto che per la convocazione si è comunque atteso dal giugno 2017 ad oggi, e successivamente il Vicesindaco di Carrara Matteo Martinelli, il Sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto, di nuovo l'amministratore unico Marco Frey, di nuovo il Sindaco di Livorno Filippo Nogarin ed ancora l'amministratore unico Marco Frey. - Alle ore undici e venti minuti i Sindaci o loro delegati dei Comuni di Livorno, Riparbella, Carrara, Portoferraio, Marcia-

na Marina e Cascina abbandonano l'assemblea. -----

Quindi il Presidente invita me notaio a dare lettura all'Assemblea delle modifiche che lo stesso Presidente propone di apportare all'attuale statuto sociale per adeguarlo alla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica, precisando preliminarmente che è opportuno correggere il mero errore formale della numerazione di alcuni commi agli articoli 3 e 19 dello statuto. -----

Aderendo alla richiesta, io notaio dò lettura delle suddette proposte di modifica allo statuto sociale: -----

-- aggiungere all'articolo 3 il comma 3.5 con il seguente testo: "3.5 Per la programmazione e controllo delle società partecipate di cui al comma precedente, che operano secondo il modello in *house providing* in regime di affidamento diretto di servizi per i soci diretti e/o indiretti, la società esercita un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello che gli enti soci avrebbero esercitato sui propri servizi e che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti modalità: a) mediante la definizione da parte dei soci diretti e/o indiretti di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di Settore, delle norme degli statuti degli enti soci e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci diretti e/o indiretti, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione; b) mediante l'esercizio dei poteri derivanti dalla direzione e coordinamento ex art.2497 c.c."; --

-- sostituire le parole "Consiglio di Amministrazione" con le parole "Organo Amministrativo" all'articolo 6, commi 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.9, 6.14, 6.15, 6.21, nonché nel titolo dell'articolo 14; -----

-- aggiungere all'ultimo capoverso dell'articolo 10 il seguente testo: "E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società."; --

-- modificare l'articolo 14, sostituendo all'attuale formulazione il seguente nuovo testo: **"ART. 14 - L'Organo amministrativo** -----

14.1 L'Organo di Amministrazione della società è costituito da un Amministratore Unico, ovvero, da un Consiglio di Amministrazione, secondo delibera motivata ai sensi di legge dall'assemblea. -----

L'organo amministrativo dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. -----

L'organo amministrativo è rieleggibile. -----

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo è composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente. -----

14.2 Il numero degli amministratori è determinato, nei limi-

ti sopra stabiliti, dall'Assemblea, la quale provvede allo loro elezione ai sensi di legge. -----

14.3 I soci pubblici, ovvero i comuni e le loro società holding, designano un numero massimo di tre amministratori, mentre il socio privato ne designa un numero massimo di due. ----

14.4 Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c. Qualora venga a mancare, per una qualsiasi causa, la maggioranza dei membri del Consiglio, questo si intende decaduto e si deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. -----

14.5 Il Consiglio di Amministrazione, qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri il Presidente, da scegliersi tra gli amministratori designati dai soci pubblici."; -----

-- modificare come segue il comma 15.1 dell'articolo 15: "Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Amministratore Delegato, da scegliersi tra gli amministratori designati dal socio privato, cui sono attribuite funzioni di carattere gestorio, nei limiti individuati con l'atto di conferimento della delega, salva la possibilità di attribuire deleghe di gestione al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea."; -----

-- modificare come segue l'ultimo capoverso del comma 19.3 dell'articolo 19: "Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente con la sola funzione di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi."; -----

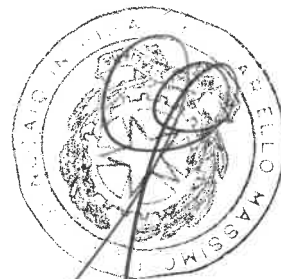
-- modificare l'articolo 20, sostituendo all'attuale formulazione il seguente nuovo testo: **"ART. 20 - Compensi** -----

20.1 Agli amministratori spetta un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, ferme restando le limitazioni di legge. -----

20.2 E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari."; -----

-- aggiungere all'articolo 21 il comma 21.5 con il seguente testo: "21.5 La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea. L'incarico al revisore o alla Società di revisione ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico."; -----

-- eliminare dal comma 22.1 dell'articolo 22 il riferimento al d.p.r.30 novembre 2012, n.251 e sostituirlo con un riferimento generico alla normativa vigente. -----
Il Presidente, constatato che i Sindaci o loro delegati dei



Comuni di Livorno, Riparbella, Carrara, Portoferraio, Marciana Marina e Cascina hanno abbandonato l'assemblea alle ore undici e venti minuti, dichiara che alla votazione partecipano soggetti rappresentanti numero 30 (trenta) soci titolari di un numero complessivo di azioni pari al 78,84% (settantotto virgola ottantaquattro per cento) del capitale sociale; -- L'assemblea della società Retiambiente s.p.a., dopo ampia discussione cui intervengono altresì il Sindaco di Pisa Marco Filippeschi ed il Sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, con votazione espressa mediante alzata di mano, come il Presidente accerta e dichiara, -----

----- DELIBERA -----

1) all'unanimità dei soci, con l'astensione dei Comuni di Calci e San Giuliano Terme e con il voto contrario di Forte dei Marmi, di modificare come segue il comma 3.5 dell'articolo 3 dello statuto sociale: "3.5 Per la programmazione e controllo delle società partecipate di cui al comma precedente, che operano in regime di affidamento diretto di servizi per i soci diretti e/o indiretti, la società esercita un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello che gli enti soci avrebbero esercitato sui propri servizi e che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti modalità: a) mediante la definizione da parte dei soci diretti e/o indiretti di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di Settore, delle norme degli statuti degli enti soci e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci diretti e/o indiretti, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione; b) mediante l'esercizio dei poteri derivanti dalla direzione e coordinamento ex art.2497 c.c."; -----

2) all'unanimità dei soci, con l'astensione dei Comuni di Calci e San Giuliano Terme, di modificare l'articolo 14 dello statuto sociale, sostituendo all'attuale formulazione del suddetto articolo, il testo innanzi esposto dal Presidente; -

3) all'unanimità dei soci, con l'astensione dei Comuni di Calci e San Giuliano Terme e con il voto contrario di Forte dei Marmi, di modificare tutti gli altri articoli sopra menzionati, sostituendo all'attuale formulazione dei suddetti articoli, il testo innanzi proposto dal Presidente per ciascuno di essi; -----

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, comprensivo delle modifiche di cui innanzi; -----

- di rinviare la trattazione dei punti posti "in sede ordinaria" dell'ordine del giorno da parte dell'assemblea in sede ordinaria in questo stesso luogo ed in questo stesso giorno, successivamente alla presente, non necessitando di verbalizzazione da parte del Notaio. -----

Il Presidente proclama, infine, il risultato della votazione

e, non essendovi altro da discutere e deliberare nella parte straordinaria all'ordine del giorno, mi consegna la versione aggiornata dello statuto sociale, che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "B", e dichiara tolta la seduta e chiusa la presente assemblea alle ore dodici. -----
Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della società. -----

Il costituito espressamente dispensa me notaio dalla lettura degli allegati. -----

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al costituito che lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me Notaio alle ore tredici. -----

Consta di quattro fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su quattordici facciate fin qui. -----

F.TO - MARCO FREY -----

" - NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo) -----



ALLEGATO A*
AL REP. 25495

E RACC. 11927

Comune di	Qualifica		Nome e cognome	Firma per attestazione della presenza
	Sindaco	Delegato		
Altopascio	X		SARA D'AMBROSIO	Sara D'Ambr.
Avulla				
Bagni di Lucca		X	ANTONIO BIANCHI	Antonio Bianchi
Bagnone				
Barga				
Bibbona		X	GIORGIO RUDEI	Giorgio Rudei
Bientina		X	BORELLI	Borelli
Buti				
Calci	Vice sindaco		VALERIE RICOTTE	Valerie Ricotte
Calcinaia		X	CARSTIANO ALDEROTTI	Carstiano Alderotti
Camaiole	X		ALESSANDRO DEL BERTO	Alessandro Del Berto
Campo Elba				
Camporgiano				
Capannoli				
Capannori	X		LUIGI TONELLI	Luigi Tonelli
Capoliveri				
Capraia Isola				
Careggine				
Carrara	VS		MATEO MARINELLI	Mateo Marinelli
Casale Marittimo				

MF

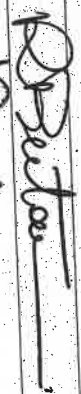




Comune di	Qualifica		Nome e cognome	Firma per attestazione della presenza
	Sindaco	Delegato		
Casciana Terme Lari				
Cascina	VS	☒	DARIO ROLO	
Casola in Lunigiana				
Castelfranco di Sotto		☒	FEDERICO GROSSI	
Castellina Marittima				
Castelnuovo di Garfagnana				
Castelnuovo Val di Cecina				
Castiglione di Garfagnana				
Cecina				
Chianni				
Collesalvetti		☒	SANDRO LISCHI	
Comano				
Coreglia Antelminelli		☒	MENETTI LUCA	
Crespina Lorenzana				
Fabbrie di Vergemoli				
Fauglia				
Filattiera				
Fivizzano				
Forte dei Marmi		☒	ADRIANA MARTONI	
Fosciandora				



188

Comune di	Qualifica		Nome e cognome	Firma per attestazione della presenza
	Sindaco	Delegato		
Fosdinovo				
Galliciano				
Guardistallo				
Lajatico				
Licciana Nardi				
Livorno	X		FRANCESCO NORDI	
Lucca				
Marciana				
Marciana Marina		X	Angelo Dell'Alba	
Massa				
Massarosa	X	J.S.	DANIELLO ROSA	
Minucciano				
Molazzana				
Montecarlo				
Montecatini Val di Cecina				
Montescudaio		X	ROBERTO BERGANI	
Monteredi Marittimo		X	MARCONI CARO	
Montignoso		X	Poggi Mariano	
Montopoli in Valdarno				
Mulazzo				



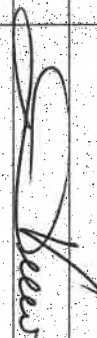
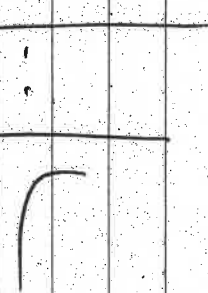
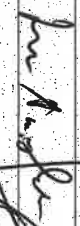




Comune di	Qualifica		Nome e cognome	Firma per attestazione della presenza
	Sindaco	Delegato		
Orciano Pisano				
Palaia	X		MARCO GHEARDINI	Mario Gheardini
Peccioli				
Pescaglia				
Piazza al Serchio				
Pietrasanta				
Pieve Fosciana				
Pisa	X		MANLO FILIPPELLO	Manlo Filippello
Podenzana				
Pomarance				
Ponsacco			TORINI EMANUELE	Torini Emanuele
Pontedera	X		SILVANO DI NATALE	Silvano Di Natale
Pontremoli				
Porcari	X		PANICHI TIZIANO	Tiziano Panichi
Porto Azzurro				
Portoferraio		X	Angelo Deljost	Angelo Deljost
(Rio)				
Riparbella		X	FRANCESCO	Francesco
Rosignano Marittimo		X	DDANI DANIELA	Daniela Ddani
San Giuliano Terme			ANNA GUELLI	Anna Guelli

Handwritten signature



Comune di	Qualifica		Nome e cognome	Firma per attestazione della presenza
	Sindaco	Delegato		
San Miniato		X	GIANNUCA BERNINI	
San Romano in Garfagnana				
Santa Croce sull'Arno		X	MARCO BALDACCINI	
Santa Luce				
Santa Maria a Monte				
Seravezza		X	DINO VERRE	
Sillano Giuncugnano				
Siazzema				
Terricciola				
Tresana				
Vagli Sotto				
Vecchiano		X	Bruno M... ..	
Viareggio	X		Giovanni Del Gringano	
Vicopisano	X		Ugo Tagliucci	
Villa Basilica	X		Giuseppe Baverioli	
Villa Collemandina				
Villafraanca in Lunigiana				
Volterra				
Zeri				



ALLEGATO "B"
AL REP. 25495
E RACC. 11927

----- STATUTO -----
----- DELLA SOCIETA' "RetiAmbiente S.p.A." -----
----- TITOLO I -----

Costituzione - Sede - Oggetto - Durata -----

ART. 1 - Costituzione -----

1.1 E' costituita, ai sensi degli articoli 2325 e ss. del codice civile, una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata "RetiAmbiente S.p.A.". -----

ART. 2 - Sede -----

2.1 La società ha sede nel territorio del Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese. -----

2.2 L'organo amministrativo, con l'osservanza delle norme di legge, può istituire in Italia sedi secondarie, filiali e succursali. -----

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quel che concerne i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci. E' onere del socio, amministratore, o sindaco comunicare il cambiamento del proprio domicilio. -----

ART. 3 - Oggetto sociale -----

3.1 La società ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa", così come definito dalla legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69, nonché dalle modifiche apportate ai sensi del comma 5, art. 30, di detta legge. La società può altresì effettuare le attività strettamente accessorie e strumentali allo svolgimento del servizio sopra indicato. -----

3.2 Fermo restando il rinvio alle disposizioni di legge che individuano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, sono da intendersi ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività: -----

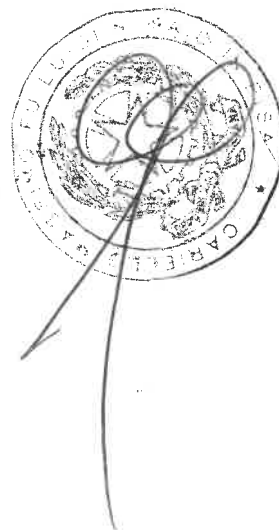
a. la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti urbani e assimilati; -----

b. la spedizione e la commercializzazione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, ove queste attività siano previste e consentite dalla legge ed ove siano riferite ai rifiuti urbani o assimilati; -----

c. la gestione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati; -----

d. l'esercizio di attività di autotrasporto rifiuti in conto proprio; le attività di educazione ambientale e di informazione agli utenti, in quanto inerenti e strumentali alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati; -----

e. l'organizzazione e la gestione di ogni altra attività e servizio inerenti il ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati, come disciplinato dalle vigenti disposizioni di



legge. -----

3.3 La società può compiere operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, che siano strumentali al conseguimento dello scopo sociale. -----

3.4 La società non può assumere o detenere partecipazioni in altre società, imprese o consorzi, salvo, in via meramente transitoria, le partecipazioni societarie derivanti dal conferimento, da parte dei soci pubblici, delle azioni o quote già da questi detenute nelle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa". -----

3.5 Per la programmazione e controllo delle società partecipate di cui al comma precedente, che operano in regime di affidamento diretto di servizi per i soci diretti e/o indiretti, la società esercita un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello che gli enti soci avrebbero esercitato sui propri servizi e che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti modalità: a) mediante la definizione da parte dei soci diretti e/o indiretti di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di Settore, delle norme degli statuti degli enti soci e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci diretti e/o indiretti, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione; b) mediante l'esercizio dei poteri derivanti dalla direzione e coordinamento ex art.2497 c.c. -----

ART. 4 - Durata -----

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). -----

4.2 L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della società. -----

TITOLO II -----

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni -----

ART. 5 - Capitale sociale -----

5.1 Il capitale sociale è di euro 21.537.393,00 (ventunomilionicinquecentotrentasettemilatrecentonovantatré), suddiviso in numero 21.537.393 (ventunomilionicinquecentotrentasettemilatrecentonovantatré) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno/00). -----

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, conservando i limiti indicati nel presente statuto. -----

5.3 Possono essere soci i comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa", così come delimitato ai sensi della legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69. -----

5.4 Le partecipazioni possono essere altresì detenute per

mezzo di società *holding* a totale capitale pubblico partecipate da uno o più comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa". -----

5.5 Possono essere soci imprenditori o società, in qualunque forma costituite, purché a carattere industriale, selezionate mediante procedura ad evidenza pubblica, come prescritto dalle norme in materia. Tali soci non possono avere una partecipazione inferiore al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale. -----

5.6 I comuni devono possedere congiuntamente, nelle forme dirette e indirette sopra richiamate, una partecipazione pari almeno al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. -

ART. 6 - Azioni -----

6.1 Le azioni sono nominative e sono trasferibili nei limiti indicati dal presente statuto. -----

6.2 Le azioni di cui sono titolari i soci pubblici, ovvero i comuni e le loro società *holding*, possono essere alienate in favore di altri soci pubblici. In tal caso, il socio che intende alienare le proprie azioni deve chiedere il preventivo assenso dell'Organo Amministrativo, cui è tenuto a darne comunicazione scritta, indicando le generalità dell'acquirente e le azioni che intende trasferire. L'Organo Amministrativo è tenuto a verificare esclusivamente: -----

a) che l'acquirente corrisponda ad uno dei soggetti di cui al precedente art. 5, commi 5.3 e 5.4 e che l'alienazione non contrasti con le norme interne e comunitarie in tema di società a capitale misto per la gestione di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica; -----

b) che l'alienazione non determini la perdita della maggioranza azionaria del 51% (cinquantuno per cento) di cui al precedente art. 5, comma 5.6. -----

6.3 L'Organo Amministrativo può negare il proprio assenso all'alienazione solo nel caso in cui verifichi l'esistenza di una delle condizioni ostative sopra menzionate. Esso deve comunicare per scritto la propria decisione al socio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso di tale termine, l'assenso si intende accordato. L'Organo Amministrativo tuttavia, al fine di effettuare le verifiche di sua competenza, può richiedere al socio che intende alienare le proprie azioni ulteriori informazioni ed in tal caso il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento di tali informazioni. -----

6.4 Le azioni di cui sono titolari i soci pubblici possono essere altresì alienate in favore di soggetti privati selezionati ai sensi del precedente art. 5, comma 5.5. Anche in tal caso l'alienazione è sottoposta al preventivo assenso dell'Organo Amministrativo, da richiedersi nei modi previsti dal precedente comma 6.2. L'Organo Amministrativo è tenuto a verificare esclusivamente: -----

a) che l'alienazione sia compatibile con le norme interne e

comunitarie in tema di società a capitale misto per la gestione di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica; -----

b) che l'alienazione non determini la perdita della maggioranza azionaria del 51% (cinquantuno per cento) di cui al precedente art. 5, comma 5.6. -----

6.5 L'Organo Amministrativo può negare il proprio assenso all'alienazione solo ove verifichi l'esistenza di una delle condizioni ostative sopra menzionate. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 6.3. -----

6.6 Nel rispetto di quanto previsto dalle norme comunitarie in materia, per il periodo di durata del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani stipulato con l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69, l'alienazione delle azioni di cui è titolare il socio privato può avvenire esclusivamente per mezzo di procedure ad evidenza pubblica predisposte e coordinate dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69. Il socio privato deve a tal fine comunicare per scritto il proprio intento all'Organo Amministrativo che ne dà tempestiva notizia alla suddetta Autorità la quale attiva le procedure per il trasferimento delle azioni entro un anno dal ricevimento della comunicazione. -----

6.7 L'alienazione delle azioni effettuata in violazione delle previsioni di cui ai precedenti commi 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 è inefficace ed inopponibile alla società e ai soci. -----

6.8 Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6.2, 6.3 e 6.7 non si applicano al trasferimento delle azioni detenute dalle società *holding* a totale capitale pubblico partecipate da uno o più comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa" a favore del comune o dei comuni soci di esse. -----

6.9 Le disposizioni di cui al precedente comma 6.6 non si applicano al trasferimento delle azioni del socio privato in favore dei soci pubblici, purché tale trasferimento non determini una riduzione della partecipazione dei soci privati inferiore al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale. Anche in tal caso l'alienazione è soggetta al previo assenso dell'Organo Amministrativo, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, ai soli fini della verifica del mantenimento di detta percentuale. -----

6.10 In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme e principi comunitari, la cessazione degli effetti, a qualsiasi titolo, del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, stipulato con l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, determina, per il socio privato, la perdita della qualità di socio; in tal caso la

liquidazione della partecipazione avviene nei modi stabiliti dagli atti del procedimento di gara con cui il socio privato è stato scelto. -----

6.11 E' consentito ai soci disporre delle azioni mediante la costituzione di diritti di pegno in favore di terzi, fermo restando che, in tal caso, i diritti di voto devono essere conservati in capo ai titolari delle partecipazioni azionarie. -----

6.12 Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. -----

6.13 La qualità di azionista importa adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo statuto ed a tutte le deliberazioni degli organi sociali, anche anteriori all'acquisto di tale qualità. -----

6.14 I versamenti e/o conferimenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo. -----

6.15 Il socio che intende vendere o comunque trasferire per atto tra vivi le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo, nonché a tutti i soci, mediante lettera raccomandata inviata nei rispettivi domicili risultanti dal libro soci o mediante posta elettronica certificata; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario o le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. -----

6.16 Entro trenta giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, i detti soci devono comunicare all'offerente, mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, se intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto. -----

6.17 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta. -----

6.18 In ogni caso, qualora per un trasferimento di azioni, la legge imponga l'adozione di una qualsivoglia procedura di evidenza pubblica per la selezione del soggetto o dei soggetti privati destinato/i a subentrare nella posizione di socio/i, il diritto di prelazione può esercitarsi sul prezzo che risulta dall'aggiudicazione della gara e l'aggiudicazione diviene definitiva solo in caso di mancato esercizio della prelazione. -----

6.19 In caso di alienazione delle azioni del socio privato, da effettuarsi comunque con le modalità di cui al precedente comma 6.6, la prelazione può essere esercitata dai soci pubblici a condizione che la partecipazione dei soci privati non diventi inferiore al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale. In caso di alienazione delle azioni dei soci pubblici, il diritto di prelazione può essere esercitato dal socio privato a condizione che la partecipazione dei soci pub-

blici non diventi inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. -----

6.20 La prelazione non si applica nel caso di trasferimento delle azioni detenute dalle società *holding* a totale capitale pubblico partecipate da uno o più comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa" a favore del comune o dei comuni soci di esse, di cui al comma 6.8. -----

6.21 L'Organo Amministrativo della società è tenuto a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro soci di un qualsivoglia trasferimento di azioni non è consentita alla società fin quando l'Organo Amministrativo non abbia accertato con propria delibera tale osservanza. -----

ART. 7 - Finanziamento dei soci -----

La società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente. -----

ART. 8 - Obbligazioni -----

La società non può emettere obbligazioni di alcun tipo né strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi. -----

ART. 9 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare -----

La società non può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare. -----

----- TITOLO III -----

Organi Sociali -----

ART. 10 - Organi sociali -----

Sono organi della Società: -----

- a) l'Assemblea; -----
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico; -----
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; -----
- d) l'Amministratore Delegato; -----
- e) il Collegio Sindacale. -----

E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. -----

ART. 11 - Convocazione dell'Assemblea -----

11.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti. -----

11.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio italiano. -----

11.4 L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci, con lettera raccomandata a.r., da spedirsi al domicilio risultante dal libro soci, o a mezzo posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima della data fissata

per la convocazione. -----

11.5 L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere indicata una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita, ed essa deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione nella prima seduta. -----

11.6 In mancanza delle formalità suddette, si reputano regolarmente costituite le assemblee nelle quali risulti presente o sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. In tale ipotesi deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. -----

11.7 Possono intervenire tutti i soci che figurino iscritti nel libro soci. -----

11.8 I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta conferita nel rispetto delle norme e dei limiti di legge. Non può essere conferita delega agli amministratori della società e ai dipendenti di questa. -----

11.9 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, dal Vice-Presidente; in caso di loro assenza o rinuncia, l'assemblea designa il Presidente fra i Consiglieri e gli azionisti presenti. -----

11.10 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti, il quale può essere anche persona estranea alla società, salvo i casi in cui il relativo verbale sia redatto da un notaio. -----

11.11 Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. -----

ART. 12 - Assemblea ordinaria: funzionamento -----

12.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. -----

12.2 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. -----

12.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. -----

ART. 13 - Assemblea straordinaria: funzionamento -----

13.1 L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. -----

13.2 L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il vo-

to favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale. -----

ART. 14 - L'Organo amministrativo -----

14.1 L'Organo di Amministrazione della società è costituito da un Amministratore Unico, ovvero, da un Consiglio di Amministrazione, secondo delibera motivata ai sensi di legge dall'assemblea. -----

L'organo amministrativo dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. -----

L'organo amministrativo è rieleggibile. -----

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo è composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente. -----

14.2 Il numero degli amministratori è determinato, nei limiti sopra stabiliti, dall'Assemblea, la quale provvede allo loro elezione ai sensi di legge. -----

14.3 I soci pubblici, ovvero i comuni e le loro società holding, designano un numero massimo di tre amministratori, mentre il socio privato ne designa un numero massimo di due. -----

14.4 Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c. Qualora venga a mancare, per una qualsiasi causa, la maggioranza dei membri del Consiglio, questo si intende decaduto e si deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. -----

14.5 Il Consiglio di Amministrazione, qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri il Presidente, da scegliersi tra gli amministratori designati dai soci pubblici. -----

ART. 15 - Delega di poteri -----

15.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Amministratore Delegato, da scegliersi tra gli amministratori designati dal socio privato, cui sono attribuite funzioni di carattere gestorio, nei limiti individuati con l'atto di conferimento della delega, salva la possibilità di attribuire deleghe di gestione al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. -----

15.2 Ferme comunque restando le disposizioni di legge e di statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega: -----

a) approvazione dei conti economici e finanziari previsionali, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche e o integrazioni degli stessi; -----

b) determinazione e variazione delle tariffe o delle proposte di tariffa relative a beni e servizi della società, fatta eccezione per le variazioni imposte dalla legge e/o da provvedimenti delle competenti autorità amministrative; -----

c) approvazione e modifica della carta dei servizi degli u-

- tenti e dei regolamenti interni; -----
- d) decisioni in materia di politica occupazionale e dimensionamento dell'organico; -----
- e) proposte di delibere da sottoporre alla successiva approvazione dell'assemblea relative ad aumento o riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni societarie, liquidazione volontaria; quotazione in borsa; acquisto, vendita e conferimento di aziende o di rami d'azienda; -----
- f) concessione di garanzie o assunzione di mutui che eccedono il valore di 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro, per ogni singola operazione; -----
- g) contratti di consulenza, studio o ricerca a favore di società e/o professionisti per importi superiori a 40.000,00 (quarantamila/00) euro; -----
- h) conclusione di contratti con i soci, con società da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate, e/o con le loro controllanti o comunque con società appartenenti allo stesso gruppo; -----
- i) partecipazione a gare o formulazioni di offerte comportanti, in caso di aggiudicazione o di affidamento, un impegno superiore a 1.000.000,00 (unmilione/00) di euro; -----
- j) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari; -----
- k) misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; -----
- l) designazione di rappresentanti nell'ambito di società controllate e/o partecipate; -----
- m) nomina di procuratori e fissazione dei relativi poteri; --
- n) nomina dei dirigenti e risoluzione del relativo rapporto di lavoro. -----

ART. 16 . Riunioni del Consiglio di Amministrazione -----

16.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei propri membri. -----

16.1 L'avviso di convocazione viene inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci dal Presidente del consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni liberi prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata o posta elettronica, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata almeno due giorni prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco. -----

16.3 Anche in mancanza di convocazione sono tuttavia valide le adunanze cui assistono la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi. -----

16.4 Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti. -----

ART.17 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione -----

17.1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono

validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, salvo le deliberazioni di cui all'art. 15, comma 15.2, che devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. -----

Art. 18 - Poteri -----

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'assemblea dei soci. ----

ART. 19 - Presidente del Consiglio di Amministrazione -----

19.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio. ----

19.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza. -----

19.3 Il Presidente mantiene i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio in cui la società svolge il servizio, sovrintende alle funzioni aziendali volte alla soddisfazione dell'interesse pubblico nell'erogazione del servizio ed al rispetto dei diritti degli utenti. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente con la sola funzione di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. -----

19.4 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo. -----

ART. 20 - Compensi -----

20.1 Agli amministratori spetta un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, ferme restando le limitazioni di legge. -----

20.2 E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari. -----

ART. 21 - Collegio Sindacale -----

21.1. La società è dotata di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che designa, tra gli effettivi, il Presidente. -----

21.2. A decorrere dall'ingresso nel capitale sociale del socio privato, i soci pubblici, ovvero i comuni e le loro società holding, designano due componenti del Collegio Sindacale, compreso il Presidente, ed il socio privato designa il terzo componente. I soci pubblici ed il socio privato provvedono, ciascuno rispettivamente, a designare un Sindaco supplente. -----

21.3 L'Assemblea, al momento della nomina del Collegio Sindacale, stabilisce i compensi da corrispondere ai suoi membri. -

21.4 Il funzionamento del Collegio è disciplinato dagli

artt. 2397 e seguenti c.c. -----
21.5 La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea. L'incarico al revisore o alla Società di revisione ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. -----

ART. 22 - Rappresentanza di genere -----

22.1 La società è tenuta al rispetto delle disposizioni concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente. -----

22.2 I soci pubblici ed il socio privato, nell'effettuare le designazioni degli amministratori e dei Sindaci previste dal presente Statuto, curano il rispetto dei criteri di rappresentanza di genere stabilite da dette norme; lo stesso fa l'Assemblea nell'elezione degli organi menzionati. -----

22.3 Le medesime norme si applicano anche in caso di sostituzione degli amministratori e dei sindaci in corso di mandato. Ove, per qualsiasi causa, i sindaci supplenti dovessero subentrare ai sindaci effettivi, il subentro avverrà nell'ordine adatto ad assicurare il rispetto delle quote di genere. -----

TITOLO IV -----

Esercizio Sociale - Bilancio - Utili - Revisione Contabile --

ART 23 - Esercizio sociale -----

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. --

ART. 24 - Bilancio -----

24.1 Il bilancio deve essere redatto ogni anno, in conformità alla legge, per essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce. -----

24.2 Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Il residuo può essere distribuito ai soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, salvo diversa delibera dell'assemblea ordinaria. -----

24.3 Il pagamento dei dividendi è effettuato a cura della società entro novanta giorni dall'approvazione della delibera che ne prevede la distribuzione. -----

TITOLO V -----

Scioglimento e liquidazione -----

ART. 25 - Nomina dei liquidatori -----

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, indicandone le attribuzioni, i poteri ed anche eventualmente i compensi. -----

TITOLO VI -----

Controversie -----

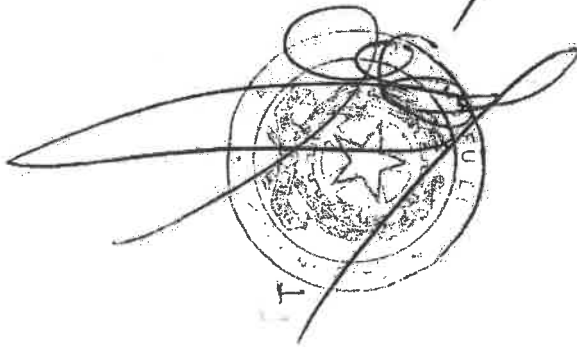
ART. 26 - Foro competente -----

Per tutte le controversie appartenenti alla giurisdizione ordinaria, il foro competente è quello di Pisa. -----

ART. 27 - Rinvio. -----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di leggi vigenti in materia. -----

Marco Frey



----- * * * -----
La presente copia, composta di 7 (sette) _____ fogli,
è conforme all'originale conservato nella mia raccolta. -----
Si rilascia per uso *Conservato dalla legge*
Pisa, 18 aprile 2018

